



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/2252 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/288 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2253 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2254 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2255 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 10
- ★ **Regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie ⁽¹⁾** 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2257 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Кайсерован врат Тракия (Kaysерован врат Trakiya) (STG)]** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno ⁽¹⁾** 23

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2259 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 56

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/2260 della Commissione, del 3 dicembre 2015, che abroga la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2015) 8472] ⁽¹⁾** 58

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati [2015/2261]** 60
- ★ **Decisione n. 2/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa all'istituzione di due sottocomitati [2015/2262]** 70
- ★ **Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263]** 72

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Le seguenti parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, saranno applicate in via provvisoria in virtù dell'articolo 4 delle decisioni del Consiglio sulla firma e sull'applicazione provvisoria dell'accordo ⁽¹⁾, la seconda come modificata ⁽²⁾, dal 1° gennaio 2016, nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione:

titolo IV (fatta eccezione per l'articolo 158 nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale, e fatta eccezione per gli articoli 285 e 286 nella misura in cui tali articoli si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 279 non incide sui diritti sovrani degli Stati membri in merito alle loro riserve di idrocarburi conformemente al diritto internazionale, inclusi i loro diritti e obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

l'applicazione provvisoria dell'articolo 280, paragrafo 3, da parte dell'Unione non pregiudica l'attuale delimitazione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni per la prospezione, la ricerca e la produzione nel settore degli idrocarburi;

titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1), nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo;

allegati da I a XXV e protocolli I e II.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 1. GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1

⁽²⁾ GUL 289 del 3.10.2014, pag. 1

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2252 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/288 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, gli operatori che, durante un periodo di tempo determinato precedente alla presentazione di una domanda di sostegno finanziario, abbiano commesso un'infrazione grave, un reato o una frode ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 508/2014, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, determinate domande presentate dagli operatori per il sostegno nell'ambito del FEAMP sono inammissibili per un periodo di tempo specifico. Tali domande sono, tra l'altro, inammissibili qualora la domanda sia stata presentata per il sostegno di cui al titolo V, capo II, del suddetto regolamento relativamente allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura ed è stato determinato dalle autorità competenti che l'operatore in questione ha commesso uno dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 508/2014, il periodo durante il quale le domande sono inammissibili e le date di inizio o fine del periodo in questione devono essere stabiliti dalla Commissione in un atto delegato.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2015/288 ⁽³⁾ definisce il periodo di inammissibilità delle domande nonché le relative date di inizio o fine del periodo suddetto per le domande presentate da operatori che hanno compiuto una o più delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.

In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, è altresì necessario stabilire norme per il calcolo della durata del periodo di inammissibilità e delle relative date di inizio o fine per le domande riguardanti il sostegno di cui al titolo V, capo II, di detto regolamento. L'inammissibilità di tali domande dovrebbe aiutare a garantire una maggiore conformità alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

- (4) La direttiva 2008/99/CE stabilisce misure relative al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace. L'articolo 3 di detta direttiva elenca le attività punibili penalmente qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza. Ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente i reati di cui all'articolo 3.

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande (GU L 51 del 24.2.2015, pag. 1).

- (5) Al fine di garantire la proporzionalità, i casi in cui un operatore ha commesso un reato per grave negligenza e i casi in cui ha commesso un reato intenzionalmente dovrebbero pertanto dar luogo a periodi di diversa durata. Per lo stesso motivo è inoltre opportuno stabilire norme che tengano conto dei fattori aggravanti e attenuanti nel calcolo del periodo di inammissibilità.
- (6) Al fine di garantire la proporzionalità, i reati commessi nell'arco di un periodo superiore a un anno dovrebbe tradursi in periodi di inammissibilità più lunghi.
- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 508/2014, una domanda presentata da un operatore per il sostegno del FEAMP, a norma del titolo V, capo II, dello stesso regolamento, è inammissibile per un periodo di almeno un anno se l'autorità competente ha accertato che tale operatore ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE. Poiché il regolamento (UE) n. 508/2014 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, solo i reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2013 dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità.
- (8) Al fine di garantire una tutela dell'ambiente efficace, qualora una domanda di un operatore sia inammissibile a causa dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE, tutte le domande di tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbero essere inammissibili. Al fine di garantire la proporzionalità, è opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altri reati nel corso di tale periodo. Per lo stesso motivo, è inoltre opportuno che la reiterazione di un reato si traduca in periodi di inammissibilità più lunghi.
- (9) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/288.
- (10) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l'importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità del sostegno nell'ambito del FEAMP, ossia dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/288 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e identifica il periodo durante il quale le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 508/2014, o all'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono inammissibili (in prosieguo: "il periodo di inammissibilità").»

- 2) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso reati ambientali

1. Qualora un'autorità competente abbia accertato in una prima decisione ufficiale che un operatore ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le domande di sostegno nell'ambito del FEAMP presentate da tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili:

- a) per un periodo di 12 mesi se il reato è stato commesso per grave negligenza; oppure
- b) per un periodo di 24 mesi se il reato è stato commesso intenzionalmente.

2. Qualora un'autorità competente abbia accertato in una prima decisione ufficiale che un operatore ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/99/CE, le domande di sostegno nell'ambito del FEAMP presentate da tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili per un periodo di 24 mesi.
3. Il periodo di inammissibilità è aumentato di 6 mesi nel caso in cui nella decisione di cui ai paragrafi 1 o 2, l'autorità competente:
- faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze aggravanti, oppure
 - stabilisca che un reato commesso dall'operatore si è protratto per un periodo superiore a un anno.
4. A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità è ridotto di 6 mesi qualora l'autorità competente faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze attenuanti nella decisione di cui ai paragrafi 1 o 2.
5. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che sono stati commessi uno o più dei reati definiti agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE.
6. Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le decisioni relative a reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.
7. Quando una domanda di un operatore è inammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2, tutte le domande di tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili.

(*) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).»

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) sono inserite le seguenti lettere d) ed e):

«d) è prorogato dei seguenti periodi per ogni ulteriore reato di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE commesso dall'operatore durante il periodo di inammissibilità:

i) 12 mesi, se l'ulteriore reato è stato commesso per grave negligenza;

ii) 24 mesi, se l'ulteriore reato è stato commesso intenzionalmente;

e) è prorogato di 24 mesi per ogni ulteriore reato di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/99/CE commesso dall'operatore durante il periodo di inammissibilità.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«Se l'ulteriore reato di cui ai punti d) o e) del primo comma costituisce un reato ambientale dello stesso tipo di quello che ha provocato l'inammissibilità o che ha già determinato la sua revisione, l'estensione del periodo di inammissibilità dovuto a tale reato, quale prevista alle lettere d) ed e), è aumentata di altri 6 mesi.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2253 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «paraspifferi» o «asta parafreddo») costituito da una base di alluminio di dimensioni di approssimativamente 100 × 3 cm e, attaccata alla base, una spazzola di fili di plastica lunghi circa 2 cm e con sezione trasversale superiore a 1 mm. La base è rivestita di una pellicola autoadesiva su un lato.</p> <p>La base va attaccata al fondo dell'anta di una porta mediante la pellicola adesiva. La spazzola riempie il vuoto tra l'anta e il pavimento, impedendo il passaggio di corrente d'aria, sporcizia ecc.</p> <p>(*) Cfr. l'illustrazione.</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>Date le sue caratteristiche oggettive l'articolo è finalizzato a riempire il vuoto tra l'anta e il pavimento impedendo il passaggio di aria, sporcizia ecc. e non è destinato all'uso come spazzola da pulizia. È quindi esclusa la classificazione come spazzola alla voce 9603.</p> <p>Si tratta di un articolo composito costituito da diversi elementi, ovvero la base di alluminio, la spazzola di plastica e la pellicola adesiva. La spazzola conferisce all'articolo il suo carattere essenziale, proprio per la funzione che svolge in relazione all'utilizzo del prodotto. L'articolo non può pertanto essere classificato neppure nella voce 7616 tra gli altri articoli di alluminio.</p> <p>L'articolo va perciò classificato nel codice NC 3926 90 97 tra gli altri articoli di plastica.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2254 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- 1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Articolo rilegato con copertina rigida («album fotografico»), di carta con dimensioni di circa 21 cm × 31 cm, con fotografie personalizzate stampate a colori e un breve testo indicante le attività, gli eventi, le persone ecc. rappresentate nelle rispettive fotografie.	4911 91 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4911 e 4911 91 00.</p> <p>La classificazione alla voce 4901 come libro è esclusa poiché l'articolo non è destinato alla lettura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4901, punto 1).</p> <p>L'articolo è destinato a presentare fotografie personalizzate per la visione privata.</p> <p>Deve pertanto essere classificato con il codice NC 4911 91 00 come fotografie.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2255 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*


Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo a forma di cilindro piatto («minimotore a moneta»), avente un diametro di 9 mm e uno spessore di 4 mm, con un motore elettrico integrato da 4 V CC e 1 W.</p> <p>L'articolo è destinato a essere usato nei tablet, nei telefoni cellulari ecc. per creare un effetto di vibrazione. Tale effetto deriva dalla rotazione dell'albero motore causata dalla presenza di una massa asimmetrica fissata sull'albero.</p> <p>Per il montaggio l'articolo è munito di nastro adesivo su un lato.</p> <p>Cfr. l'illustrazione (*)</p>	8479 89 97	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97.</p> <p>Dato che la funzione dell'articolo è generare una vibrazione, è esclusa la classificazione alla voce 8501 come motore elettrico [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8501, gruppo II, paragrafo 8, lettera b)].</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8479 89 97 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo



REGOLAMENTO (UE) 2015/2256 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha adottato l'elenco delle variabili target primarie, i codici di tali variabili e il formato tecnico di trasmissione dei dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche EU-SILC.
- (3) Nel corso della sessione tenutasi il 7 e 8 giugno 2010 il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» ha deciso di includere nella revisione intermedia dell'obiettivo principale dell'Unione prevista per il 2015 anche una revisione degli indicatori, per tenere conto degli sviluppi economici e del miglioramento degli strumenti di misurazione.
- (4) In considerazione di ciò, nei regolamenti (UE) n. 112/2013 ⁽³⁾ e (UE) n. 67/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ l'elenco delle variabili target secondarie per le quali vanno raccolti i dati per il 2014 e il 2015 include nuove variabili per la misurazione della deprivazione materiale delle famiglie e degli individui (adulti).
- (5) Ai fini delle future rilevazioni di dati è inoltre necessario adeguare l'elenco delle variabili target primarie. Ciò comporta la rimozione di variabili obsolete e l'aggiunta di nuove variabili nell'allegato del regolamento (CE) n. 1983/2003. Le voci in questione sono state selezionate, nell'ottica di una solida misurazione della deprivazione materiale, in seguito a due analisi statistiche approfondite basate sulle rilevazioni di dati EU-SILC del 2009 e del 2013.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1983/2003.
- (7) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1983/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 165 del 3.7.2003, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (GUL 298 del 17.11.2003, pag. 34).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GUL 37 dell'8.2.2013, pag. 2).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GUL 23 del 28.1.2014, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1983/2003 è così modificato:

1) la sezione «Dati sulla famiglia — Esclusione — Indicatori non monetari di bisogno delle famiglie (compresi i problemi di quadratura del bilancio, l'entità del debito e la mancanza forzata di beni di prima necessità)» è così modificata:

a) le seguenti variabili sono soppresse:

Componente	Nome variabile	Codice	Variabile target
«X,L	HS070		Possesso di un telefono (compreso un telefono cellulare)
		1	Sì
		2	No — non può permetterselo
		3	No — altri motivi
	HS070_F	- 1	Dato mancante
		1	Variabile compilata
X,L	HS080		Possesso di un televisore a colori
		1	Sì
		2	No — non può permetterselo
		3	No — altri motivi
	HS080_F	- 1	Dato mancante
		1	Variabile compilata»

e

«X,L	HS100		Possesso di una lavatrice
		1	Sì
		2	No — non può permetterselo
		3	No — altri motivi
	HS100_F	- 1	Dato mancante
		1	Variabile compilata»

b) dopo le variabili HS150 e HS150_F sono aggiunte le seguenti variabili:

Componente	Nome variabile	Codice	Variabile target
«X,L	HD080		Sostituzione di mobili vecchi
		1	Sì
		2	No — la famiglia non può permetterselo
		3	No — altri motivi
	HD080_F	1	Variabile compilata
		- 1	Dato mancante»

- 2) tra la sezione «Dati personali — Dati personali fondamentali (16+)» e la sezione «Dati personali — Istruzione, compreso il più alto livello ISCED raggiunto» è inserita la seguente nuova sezione «Dati personali — Esclusione — Indicatori non monetari di deprivazione personale»:

Componente	Nome variabile	Codice	Variabile target
Dati personali			Esclusione
«INDICATORI NON MONETARI DI DEPRIVAZIONE PERSONALE			
X,L	PD020		Sostituzione di abiti logori con abiti nuovi (non di seconda mano)
		1	Sì
		2	No — non può permetterselo
		3	No — altri motivi
	PD020_F	1	Variabile compilata
		- 1	Dato mancante
		- 3	Rispondente non selezionato
X,L	PD030		Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni)
		1	Sì
		2	No — non può permetterselo
		3	No — altri motivi
	PD030_F	1	Variabile compilata
		- 1	Dato mancante
		- 3	Rispondente non selezionato
X,L	PD050		Incontri con amici/familiari (parenti) per bere o mangiare in compagnia almeno una volta al mese
		1	Sì
		2	No — non può permetterselo
		3	No — altri motivi
	PD050_F	1	Variabile compilata
		- 1	Dato mancante
		- 3	Rispondente non selezionato
X,L	PD060		Partecipazione regolare ad attività ricreative
		1	Sì
		2	No — non può permetterselo
		3	No — altri motivi

Componente	Nome variabile	Codice	Variabile target
	PD060_F	1 - 1 - 3	Variabile compilata Dato mancante Rispondente non selezionato
X,L	PD070	1 2 3	Esborso di una piccola somma di danaro ogni settimana per spese personali Sì No — non può permetterselo No — altri motivi
	PD070_F	1 - 1 - 3	Variabile compilata Dato mancante Rispondente non selezionato
X,L	PD080	1 2 3	Collegamento Internet per uso personale a casa Sì No — non può permetterselo No — altri motivi
	PD080_F	1 - 1 - 3	Variabile compilata Dato mancante Rispondente non selezionato»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2257 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2015****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'11 giugno 2014 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione da parte della Camera di commercio di Kayseri (Turchia), cui ha fatto seguito una dichiarazione di opposizione motivata inviata via email il 14 agosto 2014. L'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabilisce che la notifica di opposizione deve essere seguita da una dichiarazione di opposizione motivata entro due mesi. La dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta oltre il termine di due mesi. Pertanto, la Commissione considera irricevibile l'opposizione della Camera di commercio di Kayseri (Turchia).
- (3) Il 12 giugno 2014 la Grecia ha inviato una notifica di opposizione corredata di una dichiarazione di opposizione motivata. Nell'opposizione, fondata sull'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, si affermava che in parte della regione Tracia appartenente alla Grecia, la registrazione della denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) avrebbe pregiudicato il diritto dei produttori greci di utilizzare il nome geografico «Θράκη» (Tracia). Per diversi prodotti a base di carne è legittimamente utilizzata la designazione «Tracia» nelle denominazioni di vendita.
- (4) La Commissione ha esaminato l'opposizione della Grecia e l'ha ritenuta ricevibile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Con lettera del 10 ottobre 2014 la Commissione ha pertanto invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) La Bulgaria e la Grecia hanno raggiunto un accordo, che è stato notificato alla Commissione il 5 maggio 2015.
- (6) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ad altre normative dell'UE, il contenuto dell'accordo concluso tra la Bulgaria e la Grecia può essere preso in considerazione.
- (7) Alla luce dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, al fine di distinguere i prodotti che condividono un nome analogo e onde evitare ogni rischio di indurre in errore il consumatore sulla provenienza del prodotto, la Bulgaria e la Grecia hanno convenuto che la denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) sia accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria».
- (8) Le parti hanno altresì convenuto che il presente regolamento contenga la precisazione secondo cui l'uso del nome geografico «Tracia» non deve essere riservato al «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya).
- (9) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) dovrebbe essere accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria».

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 75 del 14.3.2014, pag. 16.

- (10) Inoltre, è opportuno precisare che, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la registrazione della denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kaiserovan vrat Trakiya) fatto secondo la tradizione della Bulgaria non impedisce ai produttori di utilizzare il nome geografico «Tracia», comprese le sue traduzioni, nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione europea, conformemente al diritto dell'UE e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kaiserovan vrat Trakiya) (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 2

La denominazione di cui all'articolo 1 è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria». Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il nome geografico «Tracia», comprese le sue traduzioni, può continuare ad essere usato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

ALLEGATO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA (STG)

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO (*)

«КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ» (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA)

N. CE: BG-TSG-0007-01018 — 23.7.2012

1. Nome e indirizzo dell'associazione richiedente

Nome dell'associazione o organizzazione (se pertinente): Associazione «Tradicionni surovo-susheni mesni produkti» Stssmp (Prodotti tradizionali a base di carne essiccata cruda)

— Indirizzo: bul. Shipchenski prohod, n. 240, scala A, app. 6, III piano, Sofia 1111

— Tel. +359 29712671

— Fax +359 29733069

— Indirizzo di posta elettronica: office@amb-bg.com

2. Stato membro o paese terzo

Repubblica di Bulgaria

3. Specifica di prodotto

3.1. Nome (nomi) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione (1)]

«Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya)

La denominazione è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria».

3.2. Indicare se il nome

è specifico di per sé

indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

La denominazione «Kayserovan vrat Trakiya» compare per la prima volta nel 1980 nel documento normativo per la sua produzione, la norma settoriale 18-71996-80, elaborata da due scienziati bulgari, Dzhevizov e Kiseva. Il prodotto è diventato rapidamente popolare e viene tradizionalmente fabbricato con questo nome in tutto il paese da trent'anni. La denominazione è già in sé specifica in quanto contiene i principali elementi costitutivi del prodotto descritti al punto 3.6.

3.3. Indicare se è richiesta la riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006

Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza l'uso riservato del nome

(*) Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(1) Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3).

3.4. Tipo di prodotto

Classe 1.2: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Il «Kayserovan vrat Trakiya» è una specialità a base di carne cruda e stagionata non sminuzzata. Si prepara con carne fresca disossata del collo di maiale che viene pressata più volte durante la stagionatura e cosparsa di «kayserov», una miscela composta di spezie naturali e vino bianco. Può essere consumato direttamente da tutti i gruppi di consumatori.

Caratteristiche fisiche — Forma e dimensioni

— Forma cilindrica allungata e appiattita con uno spessore di 3-4 cm.

Caratteristiche chimiche

- contenuto di acqua non superiore al 40,0 % della massa totale,
- contenuto di sale da cucina non superiore al 5,0 % della massa totale,
- nitriti (quantità residua nel prodotto finito): non superiore a 50 mg/kg,
- pH non inferiore a 5,4.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno e colore

— La superficie, ricoperta con la miscela «kayserov» color rosso-marrone, è ben essiccata con una crosta nettamente percettibile.

Superficie di taglio

— Il tessuto muscolare è color rosso fresco, i grassi sono color rosa pallido e lo spessore non è superiore a 1 cm.

Consistenza: densa ed elastica.

Gusto e odore: caratteristico, piacevole, moderatamente salato, con un gusto pronunciato conferito dalle spezie aggiunte, senza sapori estranei.

Il «Kayserovan vrat Trakiya» può essere venduto intero, tagliato a pezzi o a fette, in un imballaggio sotto vuoto, avvolto nel cellophane oppure confezionato in atmosfera protettiva.

3.6. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Per preparare il «Kayserovan vrat Trakiya» occorrono i seguenti ingredienti:

carne: collo di maiale: 100 kg;

miscuglio di salatura per 100 kg di collo di maiale: 3,35 kg di sale da cucina, 40 g di antiossidante — acido ascorbico (E300), 100 g di nitrato di potassio (E252) o 85 g di nitrato di sodio (E251), 500 g di zucchero cristallizzato raffinato;

miscela «kayserov» per 100 kg di collo di maiale:

- 4,0 kg di pepe nero,
- 3,0 kg di semi di fieno greco,
- 2,0 kg di aglio,
- 12,0 l di vino bianco;

spago/fili di canapa.

Metodo di ottenimento

Per preparare il «Kayserovan vrat Trakiya» si usa carne fresca proveniente dal collo di maiale maturo con un pH compreso tra 5,6 e 6,2. La carne viene disossata facendo attenzione a non danneggiare l'integrità delle fasce muscolari. Il limite si situa, nella parte anteriore, tra l'osso occipitale e la prima vertebra cervicale e, nella parte posteriore, tra la quinta e la sesta vertebra toracica e sotto il quinto spazio intercostale. Il limite inferiore attraversa le prime cinque costole — taglio orizzontale. La carne disossata viene ripulita dalle parti sanguinolente e messa in forma. I colli di maiale messi in forma sono collocati in appositi recipienti puliti per la salatura. Il miscuglio di sale da cucina, acido ascorbico, nitrato di potassio o nitrato di sodio e zucchero cristallizzato raffinato viene preparato a mano o a macchina. Per la maturazione i colli salati vengono collocati l'uno accanto all'altro in contenitori in plastica o acciaio inossidabile in celle frigorifere ad una temperatura compresa tra 0 e 4 °C. Dopo 3 o 4 giorni, sono ricollocati in ordine inverso, scambiando i posti tra quelli che si trovavano sopra e quelli che si trovavano sotto, e sono lasciati per almeno altri 10 giorni nelle stesse condizioni fino a una completa e omogenea salatura. Ciascuno dei colli salati viene agganciato a travi di legno o profilati di metallo collocati in carrelli per salumi di acciaio inossidabile. I singoli pezzi non possono entrare in contatto l'uno con l'altro. Dopo 24 ore trascorse nel carrello per l'essiccazione a una temperatura non superiore ai 12 °C, i pezzi vengono posti a essiccare in condizioni naturali o con aria condizionata con la possibilità di regolare la temperatura e l'umidità. La stagionatura avviene a una temperatura compresa tra i 12 e i 17 °C e a un'umidità pari al 70-85 %. Durante la stagionatura e la maturazione si pressa più volte il prodotto. La pressatura dura tra 12 e 24 ore. La prima pressatura avviene quando i pezzi sono leggermente essiccati e al tatto si percepisce una crosta sottile in superficie. Prima di sottoporli a pressatura occorre dividere i pezzi sulla base del loro spessore. Il processo generale di stagionatura prosegue fino all'ottenimento di una consistenza densa e elastica e di un contenuto d'acqua non superiore al 40 % della massa totale. Dopo l'ultima pressatura i pezzi di carne vengono cosparsi di miscela «kayserov», composta da spezie, acqua e vino bianco, sulla base della ricetta, e poi schiacciati in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2-3 mm. Vengono poi appesi per la stagionatura, che dura finché la miscela «kayserov» non si sia ben asciugata e formi una crosta. I semi di fieno greco devono essere preliminarmente macinati e lasciati ad ammorbidire in acqua fredda per 24 ore.

3.7. Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

— Caratteristiche di gusto e di aroma del prodotto

Le materie prime, scelte e selezionate con cura — carne fresca di collo di maiale e miscela «kayserov» —, conferiscono al prodotto «Kayserovan vrat Trakiya» un gusto e un aroma inimitabili.

Per produrre il «Kayserovan vrat Trakiya» tradizionale non si utilizzano fermenti batterici (lieviti) né regolatori del pH e ciò lo distingue dai prodotti realizzati con l'aiuto delle nuove tecnologie.

— Forma appiattita specifica del prodotto

La tipica forma del prodotto viene ottenuta con ripetute pressature durante il processo di stagionatura.

3.8. Carattere tradizione del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Il «Kayserovan vrat Trakiya» appartiene al gruppo di specialità a base di carne di maiale cruda non sminuzzata, stagionata e pressata. Fa parte del ricco assortimento di prodotti della carne, realizzati da diversi decenni in Bulgaria. La sua produzione artigianale in Bulgaria avviene da oltre trent'anni.

Informazioni storiche sulla tecnologia e la ricetta per la produzione del «Kayserovan vrat Trakiya» sono contenute nel documento normativo relativo ai requisiti dei prodotti ON 18-71996-80: Pastarma «Plovdiv», Pastarma «Rodopa», «Kayserovan svinski vrat Trakiya», Natsionalen agraro-promishlen sayuz (NAPS), Sofia, 1980. La tecnologia è descritta nell'Istruzione tecnica n. 326 del 20 ottobre 1980 per la produzione delle pastarma «Plovdiv» e «Rodopa» e «Kayserovan svinski vrat Trakiya», Natsionalen agraro-promishlen sayuz (NAPS), Sofia, 1980, elaborata dagli scienziati bulgari Dzhevizov e Kiseva di Plovdiv.

Il metodo tradizionale nel corso della stagionatura del «Kayserovan vrat Trakiya» esige il rispetto di determinati parametri (temperatura e umidità). Inoltre, vengono utilizzate presse per salumi in legno conformemente alla deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tutti questi elementi creano condizioni naturali favorevoli allo sviluppo della microflora desiderata durante la stagionatura. La tecnica di pressatura conferisce al prodotto la sua caratteristica forma appiattita e le tradizionali caratteristiche di gusto rimaste immutate fino ad oggi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

3.9. *Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità del prodotto [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007]*

I controlli effettuati durante e dopo il processo di produzione del «Kayserovan vrat Trakiya» comprendono i seguenti aspetti:

- la conformità delle materie prime della carne utilizzate con il punto 3.6 del disciplinare,
- il rispetto delle proporzioni indicate nella ricetta per le materie prime della carne e il miscuglio di salatura. Il controllo viene effettuato durante la dosatura del miscuglio di salatura e il suo mescolamento con le materie prime della carne dal momento che la quantità delle materie prime e degli additivi deve essere conforme ai requisiti della ricetta,
- il rispetto del processo tecnologico di produzione durante la salatura dei pezzi di carne messi in forma, conformemente al punto 3.6,
- il controllo della temperatura e dell'umidità durante il processo di essiccazione e stagionatura del prodotto e il controllo visivo del prodotto,
- il rispetto delle proporzioni indicate nella ricetta per le materie prime della carne e la miscela «kayserov». Il controllo viene effettuato durante la dosatura della miscela «kayserov» e il suo mescolamento con le materie prime della carne dal momento che la quantità delle materie prime e delle spezie deve essere conforme ai requisiti della ricetta,
- il controllo dei seguenti aspetti del vino bianco utilizzato per la miscela «kayserov»: limpidezza, tempo di conservazione e quantità utilizzate conformemente alla ricetta di cui al punto 3.6,
- rispetto dei requisiti per quanto riguarda l'aspetto esteriore e il colore mediante un controllo visivo del prodotto che permette di stabilire se la miscela «kayserov» ha aderito bene alla superficie del prodotto,
- conformità con i requisiti relativi alla superficie di taglio, alla consistenza, all'aroma e al sapore mediante un'analisi sensoriale del prodotto finito,
- rispetto dei parametri fisico-chimici richiesti per il prodotto finito, conformemente al punto 3.5 del disciplinare mediante metodi di laboratorio convalidati.

I parametri di cui sopra devono essere controllati una volta all'anno. Qualora venga constatato il mancato rispetto di una delle fasi, la frequenza dei controlli diventa semestrale.

4. **Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto**

4.1. *Nome e indirizzo*

Nome: Q Certificazioni S.r.l.

Indirizzo: Villa Parigini, loc. Basciano, 53035 Monteriggioni (SI), Italia;

Bulgaria, 4000 Plovdiv n. 42a, Ulitsa Leonardo da Vinci

Tel./Fax +359 32649228

Tel. cellulare: +359 897901680

Indirizzo di posta elettronica: office@qci.bg

pubblico privato

4.2. *Compiti specifici dell'organo o ente*

L'organismo di controllo di cui al punto 4.1 effettua i controlli connessi alla verifica del rispetto di tutti i criteri stabiliti dal disciplinare.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2258 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2015****recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici («i prodotti»). Esso stabilisce che i prodotti possono essere importati e possono transitare nell'Unione solo in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella figurante nell'allegato I, parte 1.
- (2) L'articolo 5, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni e il transito di prodotti che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento fa riferimento a restrizioni in relazione all'approvazione da parte della Commissione di un programma di lotta alla salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per le importazioni di certi prodotti da paesi terzi. La qualifica relativa alla lotta contro la salmonella e le restrizioni collegate sono indicate nella colonna 9 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (4) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che tale regolamento non si applica alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale.
- (5) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni specifiche per le importazioni di alcuni prodotti per quanto riguarda le prescrizioni applicabili dopo l'importazione come specificato negli allegati VIII e IX di tale regolamento. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, tali condizioni non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno.
- (6) Al fine di garantire un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione alle importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno, è opportuno modificare gli articoli 5 e 14 del regolamento (CE) n. 798/2008 e stabilire in tal modo quali condizioni debbano essere soddisfatte per tali partite di prodotti.
- (7) La modifica dell'articolo 5 dovrebbe prevedere che i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 per i test di laboratorio e le procedure e di segnalazione delle malattie applicabili per le importazioni di pollame diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno siano rispettati anche per le importazioni e il transito nell'Unione di singole partite di meno di 20 capi di questi prodotti, in quanto tali misure riducono in misura significativa il rischio di introduzione di malattie attraverso tali prodotti.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1).

- (8) L'articolo 5 dovrebbe altresì essere modificato per indicare che le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla salmonella e relative restrizioni per l'importazione e il transito non si applicano alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale. Tuttavia è opportuno effettuare un test di laboratorio come stabilito nell'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2008 prima della spedizione di tali partite.
- (9) Per quanto riguarda la qualifica del paese terzo relativa alla lotta contro la salmonella è opportuno inserire una nota a piè di pagina (6) nell'allegato I, parte 1, colonna 9, del regolamento (CE) n. 798/2008, indicante che la conformità ai programmi di lotta alla salmonella non è richiesta a norma delle condizioni di cui sopra.
- (10) In considerazione degli sviluppi scientifici delle tecniche di laboratorio e a causa di nuovi requisiti giuridici, è opportuno aggiornare i requisiti in materia di campionatura e test per la «salmonella rilevante per la salute pubblica» di cui all'allegato III, sezione I, punto 7, del regolamento (CE) n. 798/2008 e fare riferimento al protocollo di prelievo dei campioni di cui al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) I certificati veterinari per l'importazione e il transito di pollame riproduttore e da reddito (BPP), pulcini di un giorno (DOC) e uova da cova (HEP) non prevedono la certificazione per i requisiti specifici che devono essere soddisfatti per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. È pertanto opportuno stabilire un modello di certificato veterinario «LT20» che contenga i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili a tali partite.
- (12) L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificato in modo da indicare nella colonna 4 da quali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, le importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno possono essere autorizzate in conformità con le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario «LT20».
- (13) È inoltre opportuno aggiornare i riferimenti agli atti dell'Unione riportati negli allegati III, VIII e IX del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (14) Il regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Condizioni per le importazioni e il transito

1. I prodotti importati e in transito nell'Unione sono conformi ai seguenti requisiti:
 - a) le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III;
 - b) le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all'allegato I, parte 1;
 - c) le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* (GUL 61 dell'11.3.2010, pag. 1).

- d) le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla *Salmonella* e restrizioni collegate che si applicano soltanto se sono indicate nell'opportuna colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;
- e) le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato.
2. Le seguenti condizioni definite al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno:
- a) lettera b);
- b) la lettera d) se finalizzate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.»;
- 2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno

1. Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di:
- a) pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato VIII;
- b) ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato IX.
2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. Tuttavia le prescrizioni applicabili dopo l'importazione di cui all'allegato VIII, sezione II, si applicano a tali partite.»;
- 3) gli allegati I, III, VIII e IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati come segue:

- 1) l'allegato I è così modificato:
 a) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ⁽⁶⁾
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
AL — Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E							S4
AR — Argentina	AR-0	L'intero paese	SPF							
			POU, RAT, EP, E					A		S4
			WGM	VIII						
AU — Australia	AU-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HEP, SRP, LT20							S0, ST0
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
RAT	VII									

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
BR — Brasile	BR-0	L'intero paese	SPF								
	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A			
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SRP, LT20		N					S5, ST0	
	BR-3	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM	VIII							
EP, E, POU				N						S4	
BW — Botswana	BW-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E								S4
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			RAT	VII							
BY — Bielorussia	BY — 0	L'intero paese	EP, E (en- trambi "solo per transito at- traverso la Lituania")	IX							
CA — Canada	CA-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
CA-1	L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2	WGM	VIII								
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N				A		S1, ST1	
		POU, RAT		N							
CA-2	Territorio del Canada corrispondente a:										
CA-2.1	<p>“Zona di controllo primario” delimitata dai seguenti confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a ovest, l'Oceano Pacifico, — a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America, — a nord, la Highway 16, — a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta. 	WGM	VIII	P2	4.12.2014	9.6.2015					
		POU, RAT		N, P2							
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20						A		S1, ST1	
CA-2.2	<p>Zona nella provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> — da County Road 119 all'incrocio con County Road 64 e 25th Line, — a nord su 25th Line fino all'incrocio con Road 68, a est su Road 68 finché questa si incrocia nuovamente con 25th Line, e continuando in direzione nord su 25th Line fino a 74 Road, — a est su 74 Road da 25th Line a 31st Line, — a nord su 31st Line da 74 Road a 78 Road, — a est su 78 Road da 31st Line a 33rd Line, — 33rd Line in direzione nord da 78 Road a 84 Road, — a est su 84 Road da 33rd Line alla Highway 59, 	WGM	VIII	P2	8.4.2015						
		POU, RAT		N, P2			8.10.2015				
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S1, ST1		

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> — a sud sulla Highway 59 da 84 Road a Road 78, — a est su Road 78 dalla Highway 59 a 13th Line, — a sud su 13th Line da 78 Road a Oxford Road 17, — a est su Oxford Road 17 da 13th Line a Oxford Road 4, — a sud su Oxford Road 4 da Oxford Road 17 a County Road 15, — a est su County Road 15, all'incrocio con la Highway 401, da Oxford Road 4 a Middletown Line, — Middletown Line in direzione sud, all'incrocio con la Highway 403, da County Road 15 a Old Stage Road, — Old Stage Road in direzione ovest da Middletown Line a County Road 59, — a sud su County Road 59 da Old Stage Road a Curries Road, — a ovest su Curries Road da County Road 59 a Cedar Line, — Cedar Line in direzione sud da Curries Road a Rivers Road, — Rivers Road in direzione sud-ovest da Cedar Line a Foldens Line, — Foldens Line in direzione nord-ovest da Rivers Road a Sweaburg Road, — Sweaburg Road in direzione sud-est da Foldens Line a Harris Street, — Harris Street in direzione nord-ovest da Sweaburg Road alla Highway 401, — Highway 401 in direzione ovest da Harris Street a Ingersoll Street, (County Road 10), — Ingersoll Street (County Road 10) in direzione nord dalla Highway 401 a County Road 119, — County Road 119 da Ingersoll Street (County Road 10) al punto di partenza dove County Road 119 si incrocia con 25th Line. 								

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	CA-2.3	Zona nella provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini: — su Township Road 4, a ovest da dove incrocia la Highway 401 a Blandford Road, — a nord su Blandford Road da Township Road 4 a Oxford-Waterloo Road, — a est su Oxford-Waterloo Road da Blandford Road a Walker Road, — a nord su Walker Road da Oxford-Waterloo Road a Bridge St, — a est su Bridge St da Walker Road a Puddicombe Road, — a nord su Puddicombe Road da Bridge St a Bethel Road, — a est su Bethel Road da Puddicombe Road a Queen Street, — a sud su Queen Street da Bethel Road a Bridge Street, — a est su Bridge Street da Queen Street a Trussler Road, — Trussler Road in direzione sud da Bridge Street a Oxford Road 8, — Oxford Road 8 in direzione est da Trussler Road a Northumberland Street, — a sud su Northumberland St da Oxford Road 8 che continua come Swan Street/Ayr Road a Brant Waterloo Road, — a ovest su Brant Waterloo Road da Swan St/Ayr Road a Trussler Road, — a sud su Trussler Road da Brant Waterloo Road a Township Road 5, — a ovest su Township Road 5 da Trussler Road a Blenheim Road, — a sud su Blenheim Road da Township Road 5 a Township Road 3, — a ovest su Township Road 3 da Blenheim Road a Oxford Road 22,	WGM	VIII	P2	8.4.2015	8.10.2015			
			POU, RAT		N, P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S1, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
		— a nord su Oxford Road 22 da Township Road 3 a Township Road 4, — a ovest su Township Road 4 da Oxford Road 22 alla Highway 401.									
CH — Svizzera	CH-0	L'intero paese	(³)					A		(³)	
CL — Cile	CL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N				A		S0, ST0
			WGM	VIII							
			POU, RAT		N						
CN — Cina	CN-0	L'intero paese	EP								
	CN-1	Provincia di Shandong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4	
GL — Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, WGM								
HK — Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP								
IL — Israele (⁵)	IL-0	L'intero paese	SPF								
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20	X	N			A		S5, ST1	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
			SRP		P3	18.4.2015				
			POU, RAT	X	N					
			WGM	VIII	P3	18.4.2015				
			E	X						S4
			EP							
IN — India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS — Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
KR — Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4
MD — Moldova	MD-0	L'intero paese	EP							
ME — Montenegro	ME-0	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY — Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Occidentale peninsulare	EP							
			E							S4

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
MK — Ex Repubblica jugoslava di Macedonia ⁽⁴⁾	MK-0 ⁽⁴⁾	L'intero paese	EP							
MX — Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP		P2	17.5.2013				
NA — Namibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT, EP, E	VII						S4
NC — Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
PM — Saint Pierre e Miquelon	PM-0	L'intero territorio	SPF							

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
XS — Serbia	RS-0	L'intero paese	EP							
RU — Russia	RU-0	L'intero paese	EP, E, POU							S4
SG — Singapore	SG-0	L'intero paese	EP							
TH — Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP							
			WGM	VIII			1.7.2012			
			POU, RAT				1.7.2012			
			E				1.7.2012			S4
TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF							
			BPP, LT20, BPR, DOR, HER							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
TR — Turchia	TR-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
UA — Ucraina	UA-0	L'intero paese	EP, E, POU, RAT, WGM								
US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
	US-1	Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2	WGM	VIII							
			POU, RAT		N						
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A			S3, ST1
	US-2	Superficie degli Stati Uniti corrispondente a:									
	US-2.1	Stato di Washington: Contea di Benton Contea di Franklin	WGM	VIII	P2	19.12.2014	7.4.2015				
			POU, RAT		N P2						
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20								A			S3, ST1
US-2.2	Stato di Washington: Contea di Clallam	WGM	VIII	P2	19.12.2014	11.5.2015					
		POU, RAT		N P2							
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20						A			S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.3	Stato di Washington:	WGM	VIII	P2	29.1.2015	16.6.2015			
		Contea di Okanogan (1):	POU, RAT		N P2					
		a) Nord: inizio all'intersezione tra la US 97 WA 20 e S. Janis Road, girare a destra su S. Janis Road. Girare a sinistra su McLaughlin Canyon Road, poi a destra su Hardy Road, poi a sinistra su Chewilken Valley Road.	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
		b) Est: da Chewilken Valley Road girare a destra su JH Green Road, quindi a sinistra su Hosheit Road, poi a sinistra su Tedrow Trail Road, poi ancora a sinistra su Brown Pass Road fino alla linea di confine di Colville Tribe. Proseguire verso ovest lungo la linea di confine di Colville Tribe e poi verso sud fino ad attraversare la US 97 WA 20.								
		c) Sud: Girare a destra sulla US 97 WA 20, poi a sinistra su Cherokee Road, quindi a destra su Robinson Canyon Road. Girare a sinistra su Bide A Wee Road, quindi a sinistra su Duck Lake Road, poi a destra su Soren Peterson Road, quindi a sinistra su Johnson Creek Road, poi a destra su George Road. Girare a sinistra su Wetherstone Road, poi a destra su Eplay Road.								
		d) Ovest: Da Eplay Road girare a destra su Conconully Road/6th Avenue N., quindi a sinistra su Green Lake Road, poi a destra su Salmon Creek Road, ancora a destra su Happy Hill Road, quindi a sinistra su Conconully Road (che prosegue con il nome di Main Street). Girare a destra su Broadway, quindi a sinistra su C Street, poi a destra su Lake Street E, di nuovo a destra su Sinlahekin Road, ancora a destra su S. Fish Lake Road, poi a destra su Fish Lake Road. Girare a sinistra su N. Pine Creek Road, poi a destra su Henry Road (che prosegue con il nome di N. Pine Creek Road), quindi a destra su Indian Springs Road, poi ancora a destra su Hwy 7 per finire sulla US 97 WA 20.								

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.4	Stato di Washington: Contea di Okanogan (2): a) Nord. Inizio all'intersezione tra la US Hwy 95 e la frontiera con il Canada, proseguire verso est lungo la frontiera con il Canada, poi girare a destra su 9 Mile Road (County Hwy 4777). b) Est. Da 9 Mile Road girare a destra su Old Hwy 4777, che gira verso sud su Molson Road. Girare a destra su Chesaw Road, poi a sinistra su Forest Service 3525, quindi a sinistra su Forest Development Road 350, che diventa Forest Development Road 3625. Da qui dirigersi verso ovest e girare a sinistra su Forest Service 3525, poi a destra su Rone Road, di nuovo a destra su Box Spring Road, poi a sinistra su Mosquito Creek Road, quindi a destra su Swanson Mill Road. c) Sud. Da Swanson Mill Road, girare a sinistra su O'Neil Road, poi immettersi sulla 97N verso sud. Girare a destra su Ellis Forde Bridge Road, poi a sinistra su Janis Oroville (SR 7), quindi a destra su Loomis Oroville Road, poi di nuovo a destra su Wannact Lake Road, quindi a sinistra su Ellemeham Mountain Road, poi a sinistra su Earth Dam Road, poi a sinistra su una strada senza nome, quindi a destra su una strada senza nome, ancora a destra su un'altra strada senza nome, poi a sinistra su una strada senza nome e ancora a sinistra su un'altra strada senza nome. d) Ovest: Dalla strada senza nome, girare a destra su Loomis Oroville Road, quindi a sinistra su Smilkameen Road fino alla frontiera con il Canada.	WGM	VIII	P2	3.2.2015	6.5.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.5	Stato dell'Oregon: Contea di Douglas	WGM	VIII	P2	19.12.2014	23.3.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.6	Stato dell'Oregon: Contea di Deschutes	WGM	VIII	P2	14.2.2015	19.5.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.7	Stato dell'Oregon: Contea di Malheur	WGM	VIII	P2	20.1.2015	11.5.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
		Stato dell'Idaho: Contea di Canyon Contea di Payette	WGM	VIII	P2					
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
US-2.8	Stato della California: Contea di Stanislaus/Contea di Tuolumne: una zona avente raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo e si estende in senso orario: a) Nord: 2,5 miglia a est dell'intersezione tra la State Hwy. 108 e Williams Road. b) Nord-est: 1,4 miglia a sud-est dell'intersezione tra Rock River Dr. e Tulloch Road.	WGM	VIII	P2	23.1.2015	5.5.2015				
		POU, RAT		N P2						
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		<p>c) Est: 2 miglia a nord-ovest dell'intersezione tra Milpitas Road e Las Cruces Road.</p> <p>d) Sud-est: 1,58 miglia a est dell'estremità settentrionale di Rushing Road.</p> <p>e) Sud: 0,7 miglia a sud dell'intersezione tra State Highway 132 e Crabtree Road.</p> <p>f) Sud-ovest: 0,8 miglia a sud-est dell'intersezione tra Hazel Dean Road e Loneoak Road.</p> <p>g) Ovest: 2,5 miglia a sud-ovest dell'intersezione tra War-nerville Road e Tim Bell Road.</p> <p>h) Nord-ovest: 1 miglio a sud-est dell'intersezione tra la CA-120 e Tim Bell Road.</p>								
	US-2.9	<p>Stato della California:</p> <p>Contea di Kings:</p> <p>una zona avente raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo e si estende in senso orario:</p> <p>a) Nord: 0,58 miglia a nord di Kansas Avenue.</p> <p>c) NE — 0,83 miglia a est della CA-43.</p> <p>d) Est: 0,04 miglia a est della 5th Avenue.</p> <p>e) Sud-est: 0,1 miglia a est dell'intersezione tra Paris Avenue e 7th Avenue.</p> <p>f) Sud: 1,23 miglia a nord di Redding Avenue.</p> <p>g) Sud-ovest: 0,6 miglia a ovest dell'intersezione tra Paris Avenue e 15th Avenue.</p> <p>h) Ovest: 1,21 miglia a est della 19th Avenue.</p> <p>i) Nord-ovest: 0,3 miglia a nord dell'intersezione tra Laurel Avenue e 16th Avenue.</p>	WGM	VIII	P2	12.2.2015	26.5.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.10	Stato del Minnesota	WGM	VIII	P2	5.3.2015				
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.11.1	Stato del Missouri: Contea di Barton Contea di Jasper	WGM	VIII	P2	8.3.2015	18.6.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.11.2	Stato del Missouri: Contea di Moniteau Contea di Morgan	WGM	VIII	P2	10.3.2015	11.6.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.11.3	Stato del Missouri: Contea di Lewis	WGM	VIII	P2	5.5.2015	20.9.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.13	Stato dell'Arkansas: Contea di Boone Contea di Marion	WGM	VIII	P2	11.3.2015	13.7.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.14	Stato del Kansas: Contea di Leavenworth Contea di Wyandotte	WGM	VIII	P2	13.3.2015	12.6.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.15	Stato del Kansas: Contea di Cherokee Contea di Crawford	WGM	VIII	P2	9.3.2015	18.6.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.16	Stato del Montana: Contea di Fergus Contea di Judith Basin	WGM	VIII	P2	2.4.2015	2.7.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.17	Stato del North Dakota: Contea di Dickey Contea di La Moure	WGM	VIII	P2	11.4.2015	27.7.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20							S3, ST1
	US-2.18	Stato del South Dakota: Contea di Beadle Contea di Bon Homme Contea di Brookings Contea di Brown Contea di Hutchinson Contea di Kingsbury Contea di Lake Contea di McCook Contea di McPherson Contea di Minnehaha Contea di Moody Contea di Roberts Contea di Spink Contea di Yankton	WGM	VIII	P2	1.4.2015	10.9.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.19.1	Stato del Wisconsin: Contea di Barron	WGM	VIII	P2	16.4.2015	18.8.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
US-2.19.2	Stato del Wisconsin: Contea di Jefferson	WGM	VIII	P2	11.4.2015	17.8.2015				
		POU, RAT		N P2						
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1	
US-2.19.3	Stato del Wisconsin: Contea di Chippewa	WGM	VIII	P2	23.4.2015	29.7.2015				
		POU, RAT		N, P2						
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1	
US-2.19.4	Stato del Wisconsin: Contea di Juneau	WGM	VIII	P2	17.4.2015	6.8.2015				
		POU, RAT		N, P2						
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1	
US-2.20.1	Stato dell'Iowa Contea di Buena Vista Contea di Calhoun Contea di Cherokee Contea di Clay Contea di Dickinson Contea di Emmet Contea di Hamilton Contea di Hardin	WGM	VIII	P2	14.4.2015	11.11.2015				
		POU, RAT		N P2						
		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		Contea di Humboldt Contea di IDA Contea di Kossuth Contea di Lyon Contea di O'Brien Contea di Osceola Contea di Palo Alto Contea di Plymouth Contea di Pocahontas Contea di Sac Contea di Sioux Contea di Webster Contea di Woodbury Contea di Wright								
	US-2.20.2	Stato dell'Iowa Contea di Adair Contea di Guthrie Contea di Madison	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII 	P2 N P2	4.5.2015	9.9.2015	 A	 	 S3, ST1
	US-2.21	Stato dell'Indiana: Contea di Whitley	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII 	P2 N P2	10.5.2015	8.8.2015	 A	 	 S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.22	Stato del Nebraska: Contea di Dakota Contea di Dixon Contea di Thurston Contea di Wayne	WGM	VIII	P2	11.5.2015	21.10.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
UY — Uruguay	UY-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, RAT							S4
ZA — Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I	P2	9.4.2011		A		
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII	H	9.4.2011	25.8.2015			
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	RAT	VII						
			EP, E							S4

(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.

(3) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(6) Le restrizioni relative a programmi di lotta alla salmonella elencate nella parte 2 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se destinate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale e certificate conformemente al modello di certificato veterinario LT20.;

b) la parte 2 è modificata come segue:

- i) nella sezione contenente l'elenco dei modelli di certificati veterinari, la voce seguente è inserita dopo la voce «SRA»: Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione e prima della voce «POU»: Modello di certificato veterinario per le carni di pollame:

«LT20»: modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno»;

- ii) il seguente modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno «LT20» è inserito dopo il modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione «SRA» e prima del modello di certificato veterinario per le carni di pollame «POU»:

«Modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (LT20)»

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Telefono		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Telefono		I.6.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10.	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data della partenza Orario di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE			
			I.17. Numero/i CITES			
I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
				I.20. Quantità		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.		
I.25. Prodotto certificati per: Riproduzione <input type="checkbox"/> Reddito <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione del prodotto Specie Quantità (nome scientifico)						

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	II.1.1	⁽³⁾ [il pollame]			
		⁽³⁾ [i pulcini di un giorno]			
		⁽³⁾ [le uova da cova]			
		di cui al presente certificato formano un'unica partita di meno di 20 capi e soddisfano le disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 2009/158/CE;			
	II.1.2	⁽³⁾ [il pollame è rimasto:]			
		⁽³⁾ [i pulcini di un giorno sono nati da uova di allevamenti rimasti:]			
		⁽³⁾ [le uova da cova provengono da allevamenti rimasti:]			
		⁽¹⁾ nel territorio contrassegnato dal codice			
		per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se importati nel paese terzo, suo territorio o zona di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;			
II.1.3	⁽³⁾ [il pollame proviene:]				
	⁽³⁾ [i pulcini di un giorno sono nati da uova di allevamenti provenienti:]				
	⁽³⁾ [le uova da cova provengono da allevamenti provenienti:]				
	⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ dal territorio contrassegnato dal codice				
	a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era esente dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;				
	b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;				
⁽³⁾ [II.1.4	il pollame proviene:				
	⁽¹⁾ dal territorio contrassegnato dal codice				
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]				
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e il pollame è stato tenuto in un'azienda:				
	a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l'importazione nell'Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;				
	b) situata in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione a un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuna azienda era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;				
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda nella quale era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;]]				
⁽³⁾ [II.1.4	i pulcini di un giorno provengono:				
	⁽¹⁾ dal territorio contrassegnato dal codice				
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]				
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da un gruppo di pollame tenuto in un'azienda:				
	a) in cui nei 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati tali pulcini non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;				
	b) situata in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione a un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno alla quale, nel raggio di 1 km, in nessuna azienda era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;				
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda nella quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati tali pulcini;]]				

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(3)	[II.1.4 le uova da cova provengono:		
	(1) dal territorio contrassegnato dal codice		
	(2) o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]		
	(2) o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e le uova da cova provengono da allevamenti tenuti in un'azienda:		
	a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;		
	b) situata in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione a un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno alla quale, nel raggio di 1 km, in nessuna azienda era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;		
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda nella quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;]		
II.1.5	(3) [II.1.5.1 il pollame non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria e non proviene da allevamenti vaccinati contro l'influenza aviaria;]		
	(3) [II.1.5.1 i pulcini di un giorno non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria e sono nati da uova provenienti da allevamenti che;]		
	(3) [II.1.5.1 le uova da cova non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria e sono state raccolte da allevamenti che;]		
	(2) o [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria]		
	(2) o [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:		
		
	(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)		
	all'età di settimane;]		
II.1.6	(3) [II.1.6.1 prima dell'esportazione il pollame è stato tenuto in un'azienda per almeno 21 giorni o dal momento della schiusa delle uova;]		
	(3) [II.1.6.1 i pulcini di un giorno sono nati: — da uova provenienti da allevamenti che al momento della raccolta delle uova da cova sono stati tenuti in un'azienda per almeno 21 giorni o dal momento della schiusa delle uova; — in un'azienda o in un incubatoio;]		
	(3) [II.1.6.1 le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che al momento della raccolta delle uova destinate all'esportazione sono stati tenuti per almeno 21 giorni o dal momento della nascita in un'azienda;]		
	a) che, al momento della spedizione, non era soggetta ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	b) attorno alla quale, in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]		
	(3) [II.1.6.2 il pollame proviene da allevamenti;]		
	(3) [II.1.6.2 i pulcini di un giorno sono nati da uova di allevamenti;]		
	(3) [II.1.6.2 le uova da cova provengono da allevamenti;] che sin dalla schiusa delle uova o per almeno 21 giorni prima dell'esportazione o raccolta delle uova destinate all'esportazione o alla cova non hanno avuto alcun contatto con pollame o uova non conformi ai requisiti di cui al presente certificato o con uccelli selvatici];]		
II.1.7	(3) [II.1.7.1 il pollame proviene da allevamenti che sono stati tenuti in isolamento da altri volatili per almeno 21 giorni prima del campionamento o dal momento della schiusa delle uova e che;]		
	(3) [II.1.7.1 i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti che;]		
	(3) [II.1.7.1 le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che;] sono risultati negativi a un test sierologico per la presenza di anticorpi della <i>Salmonella Pullorum</i> e della <i>Salmonella Gallinarum</i> nei tre mesi che precedono la spedizione utilizzando i metodi di test di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 798/2008, tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un'infezione avente una prevalenza del 5 %.		

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.												
II.1.8	⁽³⁾ [II.1.8.1 il pollame: ⁽²⁾ o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] ⁽²⁾ o [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella.]] ⁽³⁾ [II.1.8.1 i pulcini di un giorno: ⁽²⁾ o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle; e] ⁽²⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella; e] sono nati da uova provenienti da allevamenti che: ⁽²⁾ o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ⁽²⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella.]] ⁽³⁾ [II.1.8.1 le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che: ⁽²⁾ o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ⁽²⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella:]]															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione dell'allevamento</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]</th> <th>Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i</th> <th>Numero del lotto</th> <th>Nome e fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino									
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino											
	⁽³⁾ [II.1.8.2 il pollame:] ⁽³⁾ [II.1.8.2 i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti che:] ⁽³⁾ [II.1.8.2 le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che:] è/sono stato/stati vaccinato/vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati in base alle seguenti condizioni:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione dell'allevamento</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]</th> <th>Vaccinazione contro</th> <th>Numero del lotto</th> <th>Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati									
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati											
II.1.9	⁽³⁾ [II.1.9.1 i pulcini di un giorno sono nati da uova che erano state disinfettate prima dell'incubazione conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;] ⁽³⁾ [II.1.9.1 le uova da cova sono state raccolte tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) e sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);]															
II.2.	Ulteriori garanzie di sanità pubblica Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:															
⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ [II.2.1	il pollame è destinato all'uso domestico privato o dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e soddisfa le seguenti condizioni:															
⁽³⁾ [II.2.1	il pollame proviene da allevamenti di origine o da allevamenti che sono stati tenuti in isolamento da altri volatili per almeno 21 giorni prima del campionamento o dal momento della schiusa delle uova, i quali]															
⁽³⁾ [II.2.1	gli allevamenti dai quali sono state raccolte le uova da cui sono nati i pulcini di un giorno]															

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.												
(3)	[II.2.1 gli allevamenti da cui sono state raccolte le uova da cova]															
	sono stati sottoposti a test prima della spedizione conformemente al punto 7 dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 798/2008 e la data di tale test e del suo risultato deve essere indicata:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Identificazione dell'allevamento</th> <th rowspan="2">Età dei volatili</th> <th rowspan="2">Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)</th> <th colspan="2">Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento (6)</th> </tr> <tr> <th>positivo</th> <th>negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento (6)		positivo	negativo					
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento (6)													
			positivo	negativo												
].															
(3)	(6) [II.2.2 se destinati alla riproduzione, nell'ambito dei test di cui al punto II.2.1 di cui sopra, non è stata riscontrata né <i>Salmonella</i> Enteritidis né <i>Salmonella</i> Typhimurium]															
II.3.	Ulteriori garanzie di polizia sanitaria															
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che la partita è destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, e che															
(3)	(6) [II.3.1 il pollame di cui al presente certificato:															
	<p>a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;</p> <p>b) è stato tenuto in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso l'azienda o lo stabilimento di origine né la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo;</p> <p>c) è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle ed è risultato negativo ai test;]</p>															
(3)	(6) [II.3.1 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:															
	<p>(2) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(2) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] e</p> <p>sono nati da uova di allevamenti che:</p> <p>(2) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(2) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p> <p>(2) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo, al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]</p>															
(3)	(6) [II.3.1 le uova da cova di cui al presente certificato sono state raccolte da allevamenti che:															
	<p>(2) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(2) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p> <p>(2) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale del periodo di raccolta delle uova;]</p>															
(3)	[II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:															
;]															
(10)	[II.3.3 (3) [il pollame proviene da allevamenti:]															
	(3) [i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti:]															
	(3) [le uova da cova sono state raccolte da allevamenti:]															
	che sono stati esaminati e sottoposti a test conformemente all'allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]]															

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.4	Ulteriori requisiti sanitari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(3) (7) [II.4.1	benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alle condizioni specifiche di cui all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:		
	(1) nel territorio contrassegnato dal codice		
	(2) [il pollame e gli allevamenti da cui proviene:]		
	(3) [i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti che:]		
	(4) [le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che:]		
	a) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;		
	b) sono stati sottoposti, non prima di 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
	c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non sono venuti a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);		
	d) sono stati tenuti in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b);]		
II.5.	Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(3) (8) [II.5.1	il pollame descritto nel presente certificato è trasportato in casse o gabbie che:		
	i) sono concepite per evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;		
	ii) consentono l'ispezione visiva del pollame;		
	iii) consentono la pulizia e la disinfezione;		
	iv) sono state pulite e disinfettate prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente; e che:]		
(3) (8) [II.5.1	i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sono trasportati in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che sono concepite per evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto; e che:]		
(3) [II.5.1	le uova da cova sono trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:		
	i) contengono unicamente pollame diverso dai ratiti, loro pulcini di un giorno o uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dalla medesima azienda;		
	ii) recano le seguenti informazioni:		
	— il nome del paese, del territorio o della zona di destinazione,		
	— la specie di pollame,		
	— il numero di volatili, di pulcini o di uova, a seconda del caso,		
	— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,		
	— il nome e l'indirizzo dell'azienda d'origine e, nel caso dei pulcini di un giorno, dell'incubatoio,		
	— lo Stato membro di destinazione; e che:]		
	sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e		
	sono trasportate in contenitori e veicoli che sono stati puliti e disinfettati prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.		
Note:			
Il presente certificato si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 798/2008.			

PAESE:

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte I:		
— Riquadro I.8: indicare il codice del paese o della zona di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
— Riquadro I.11: nome e indirizzo dell'azienda di origine e, se del caso, nome e indirizzo dell'incubatoio per i pulcini di un giorno.		
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome della nave e, se noto, il numero del volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.		
— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05, 01.06.39 o 04.07.		
Parte II:		
⁽¹⁾ codice del territorio così come figura nella tabella dell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
⁽²⁾ Barrare la dicitura non pertinente.		
⁽³⁾ Barrare la dicitura non pertinente.		
⁽⁴⁾ Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.		
⁽⁵⁾ Le restrizioni relative all'approvazione da parte della Commissione di un programma di lotta alla <i>salmonella</i> elencate nell'allegato I, parte 2, non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se destinate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale, a condizione che siano state sottoposte a test prima della consegna conformemente al punto 7 dell'allegato III, sezione I, del regolamento n. 798/2008.		
Se uno qualsiasi dei risultati dei test è risultato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo:		
— allevamenti di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis;		
— allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.		
⁽⁶⁾ Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.		
⁽⁷⁾ Questa garanzia deve essere fornita unicamente per pollame diverso dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno provenienti da paesi, territori o zone in cui si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
⁽⁸⁾ Va osservato che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, il pollame o i pulcini di un giorno saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare che siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se le condizioni non risultano soddisfatte, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.		
⁽⁹⁾ Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla "N" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (LT20), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi zona che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.		
⁽¹⁰⁾ Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell'allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
Il presente certificato è valido 10 giorni.		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Data: _____ Firma: _____ Timbro: _____		

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
(11) III.	Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di riferimento del certificato (riquadro I.2.)			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato continuano a essere rispettate; e che:			
	(3) [il pollame di cui al presente certificato:			
	a) è stato esaminato al momento della spedizione e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;			
	b) proviene da allevamenti che sono stati esaminati non oltre 48 ore prima del carico e che non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie]			
	(3) [i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:			
	a) sono nati il (gg/mm/aaaa);			
	b) sono stati esaminati al momento della spedizione e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie]			
	(3) [le uova da cova di cui al presente certificato:			
	a) sono state esaminate al momento della spedizione e non presentano anomalie di forma, dimensioni o altre caratteristiche che potrebbero suggerire la presenza di malattie nell'allevamento/i di origine;			
	b) provengono da allevamenti che sono stati esaminati non oltre 48 ore prima del carico e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.]			
	Veterinario ufficiale			
	Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
	Data:		Firma:	
	Timbro:			
(11)	La presente sezione può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario.»;			

2) nell'allegato III la sezione I è modificata come segue:

- al punto 2, terzo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 3, primo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 4, primo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 5, primo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 6, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. *Salmonella rilevante per la salute pubblica*

Il campionamento deve essere effettuato in conformità con il protocollo di prelievo dei campioni di cui al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione.

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea (EURL) per la salmonella di Bilthoven, Paesi Bassi, oppure un metodo equivalente. Tale metodo è descritto nell'attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002): "Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria". Per questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

La sierotipizzazione si effettua secondo il sistema Kauffmann-White o un metodo equivalente.»;

3) l'allegato VIII è così modificato:

- a) alla sezione I, punto 1, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
 - b) alla sezione II, punto 2, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
 - 4) all'allegato IX, sezione IV, lettera c), il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2259 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	78,9
	TR	83,5
	ZZ	81,2
0707 00 05	MA	95,7
	TR	152,2
	ZZ	124,0
0709 93 10	MA	71,3
	TR	159,2
	ZZ	115,3
0805 10 20	MA	83,9
	TR	50,5
	UY	52,1
	ZA	70,1
	ZZ	64,2
0805 20 10	MA	72,9
	ZZ	72,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	89,7
	ZA	96,8
	ZZ	93,3
0805 50 10	TR	109,2
	ZZ	109,2
0808 10 80	AU	155,4
	CA	159,0
	CL	92,5
	NZ	213,1
	US	116,7
	ZA	123,2
	ZZ	143,3
0808 30 90	CN	80,5
	TR	154,7
	ZZ	117,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2260 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

che abroga la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2015) 8472]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/630/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata in seguito all'individuazione di residui di medicinali veterinari e sostanze non autorizzate in crostacei importati nell'Unione dal Bangladesh e destinati al consumo umano («i prodotti»).
- (2) La decisione 2008/630/CE stabilisce che gli Stati membri autorizzino l'importazione nell'Unione dei prodotti, purché siano accompagnati dai risultati di un esame analitico effettuato nel luogo di origine che assicuri che non costituiscono un pericolo per la salute umana («l'esame analitico»).
- (3) Dal 20 aprile 2015 al 30 aprile 2015 è stato effettuato un audit della Commissione in Bangladesh («l'audit») ⁽³⁾, al fine di valutare il controllo dei residui e dei contaminanti negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, compresi i controlli sui medicinali veterinari. La relazione di audit ha concluso che l'attuale sistema di controllo dei residui nell'acquacoltura offre garanzie equivalenti alle condizioni stabilite nella legislazione dell'Unione.
- (4) Il numero di partite non conformi è diminuito in modo significativo.
- (5) Sulla base dei risultati dell'audit e del numero molto basso di partite non conformi, non risulta necessario esigere che le partite di prodotti importati nell'Unione dal Bangladesh siano corredate dei risultati di prove analitiche. La decisione 2008/630/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano (GUL 205 dell'1.8.2008, pag. 49).

⁽³⁾ Relazione finale sull'audit effettuato in Bangladesh dal 20 aprile 2015 al 30 aprile 2015 al fine di valutare il controllo dei residui e dei contaminanti negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, compresi i controlli sui medicinali veterinari — DG (SANTE). 2015-7517 — MR.

http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3501

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/630/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA

del 17 novembre 2014

che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati [2015/2261]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 404,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 431 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione deve assistere il consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del consiglio di associazione e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per il consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito agli articoli 404 e 406 dell'accordo.
2. Come stabilito all'articolo 405, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra. La composizione del consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale.
3. Come stabilito all'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Il consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne per la loro adozione. Il consiglio di associazione può delegare i propri poteri al comitato di associazione.
4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 428 dell'accordo.

*Articolo 2***Presidenza**

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del consiglio di associazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 3***Riunioni**

1. Il consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle parti, il consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2. La data di ciascuna sessione del consiglio di associazione è concordata dalle parti.
3. Le riunioni del consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del consiglio di associazione, non più tardi di 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

*Articolo 4***Rappresentanza**

1. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desidera essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del consiglio di associazione il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale il membro sarà rappresentato.
2. Il rappresentante di un membro del consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

*Articolo 5***Delegazioni**

1. I membri del consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del consiglio di associazione è informato, tramite il segretariato del consiglio di associazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Il consiglio di associazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

*Articolo 6***Segretariato**

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del consiglio di associazione.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o della Georgia, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. I segretari del consiglio di associazione provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del consiglio di associazione e, se del caso, distribuita ai membri del consiglio di associazione.
3. La corrispondenza così distribuita è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione della Georgia presso l'Unione europea.
4. Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al consiglio di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente del consiglio di associazione redige per ciascuna riunione del consiglio di associazione un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso dai segretari del consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

2. Il consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
3. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del consiglio di associazione.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione presentata al consiglio di associazione;
 - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio di associazione; e
 - c) le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al consiglio di associazione per approvazione. Il consiglio di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica. Il presidente può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico, in consultazione con le parti.
3. Gli atti del consiglio di associazione, ai sensi dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni del consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del consiglio di associazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono distribuite a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
4. Ciascuna decisione del consiglio di associazione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo se deciso altrimenti, il consiglio di associazione basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione. Nel caso in cui la Georgia richieda l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle di cui all'articolo 12, le spese relative sono a carico della Georgia.
3. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di associazione

1. Conformemente all'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione assiste il consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il comitato di associazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione il potere di adottare decisioni.
3. Il comitato di associazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.
4. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di consiglio di associazione con il consenso delle parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo»), assiste il consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal consiglio di associazione. A norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato di associazione sottopone al consiglio di associazione proposte o progetti di decisione o di raccomandazione per la relativa adozione.
3. Come disposto all'articolo 407, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari, che sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione.
4. A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, quando il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo («il comitato di associazione nella formazione Commercio») svolge i compiti a esso assegnati a norma del titolo IV dell'accordo, è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Georgia che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea, o della Georgia, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del comitato di associazione nella formazione Commercio a norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.
5. Come disposto dall'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.
6. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del comitato di associazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Fatti salvi altri accordi delle parti, il comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato di associazione.
2. Ciascuna riunione del comitato di associazione è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretario del comitato di associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3. Il comitato di associazione nella formazione Commercio si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del comitato di associazione nella formazione «Commercio» in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di associazione nella formazione «Commercio» entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del consiglio di associazione.
5. A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di associazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario dell'Unione e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al comitato di associazione è inviata al segretario del comitato di associazione di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.
2. Il segretariato del comitato di associazione provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa al presidente del comitato di associazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.
3. La corrispondenza del presidente è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di associazione.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Georgia.
4. Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Georgia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al comitato di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di associazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. Il presidente della riunione del comitato di associazione, previo consenso dell'altra parte, può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di particolari circostanze.

*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di associazione è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di associazione.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) la documentazione presentata al comitato di associazione;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di associazione; e
 - d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al comitato di associazione per approvazione. Il comitato di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di associazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di associazione della parte che detiene la presidenza del comitato di associazione e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di associazione. A tal fine, il comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

*Articolo 11***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato di associazione adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo conferisce a esso il potere di adottare decisioni o laddove tale potere sia stato a esso delegato dal consiglio di associazione. Il comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di associazione e autenticata dai segretari del comitato di associazione.
2. Il comitato di associazione può anche adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente del comitato di associazione può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari, in consultazione con le parti. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.
3. Gli atti del comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo «decisione» o «raccomandazione». Ciascuna decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto.
4. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti.
5. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

*Articolo 12***Relazioni**

Il comitato di associazione riferisce al consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del consiglio di associazione.

*Articolo 13***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del comitato di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Le lingue di lavoro del comitato di associazione sono l'inglese e il georgiano. Salvo diverso accordo, il comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

*Articolo 14***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese di interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

4. Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.

*Articolo 15***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del consiglio di associazione a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 16***Sottocomitati, comitati od organi speciali**

1. Conformemente all'articolo 409, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che assistono il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo altrimenti deciso, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato di cui al paragrafo 1.
3. Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o in Georgia o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati devono agire come una piattaforma per monitorare progressi di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.
4. Il segretariato del comitato di associazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali.
5. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle parti in sede di consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni al comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato di associazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.

DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA
del 17 novembre 2014
relativa all'istituzione di due sottocomitati [2015/2262]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 409,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 431 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 409, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.
- (3) Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati.
- (4) Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento interno dei sottocomitati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia.

Articolo 3

Previo accordo delle parti, può essere modificato l'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati figurante nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per il Consiglio di associazione
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

- 1) Sottocomitato per la libertà, la sicurezza e la giustizia
 - 2) Sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori
-

DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA**del 17 novembre 2014****relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 406, paragrafo 3, e l'articolo 408, paragrafo 2, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C dell'accordo) e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

*Per il Consiglio di associazione**Il presidente*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT